



**CRITERI PER L'EROGAZIONE
DELL'ASSEGNO DI CURA SOCIO-ASSISTENZIALE
RIVOLTO AD ANZIANI E DISABILI**

CAPO I - CRITERI OMOGENEI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Art. 1 - Oggetto

Le presenti modalità di attuazione regolano l'accesso e la fruizione per l'assegno di cura socio-assistenziale finalizzato e vincolato alla realizzazione di progetti socio assistenziali onerosi per il mantenimento al domicilio di anziani e disabili residenti nei Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone .

L'intervento, di natura meramente socio-assistenziale, consiste nell'erogazione trimestrale di assegni di cura, di importo variabile in base al tipo di progetto di cura che il richiedente o i suoi familiari hanno già attivato al momento della domanda per sostenere il mantenimento al domicilio di persone anziane e disabili in condizioni di fragilità e con rete familiare in difficoltà, secondo i criteri definiti dai seguenti articoli.

Art. 2 - Destinatari dell'intervento

Destinatari dell'intervento sono i cittadini anziani, dal 65° anno di età (compiuti al momento della domanda), e disabili, dai 18 ai 64 anni, residenti nei Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, che presentano le seguenti caratteristiche:

- Soggetti non autosufficienti cui sia stato accertato lo stato di invalidità civile ed il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, dalla competente commissione Sanitaria.
- Soggetti con valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 13.000,00, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998 n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Modalità di accesso all'intervento

Possono presentare istanza di accesso all'assegno di cura i cittadini di cui all'art. 2 previa presentazione di:

- modulo istanza contenente autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare anagrafico del candidato alla percezione (ai fini di quanto stabilito dal successivo art. 5) e della situazione di abituale convivenza (familiari domiciliati presso il richiedente per le cure necessarie o ospitalità da parte di familiari);
- certificato di invalidità civile rilasciato dalla Commissione di Valutazione competente che attesti l'aggravamento e il conseguente diritto all'assegno di accompagnamento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE) del beneficiario della prestazione. Per i soggetti, sia anziani che disabili, per cui le Autorità competenti abbiano accertato e riconosciuto lo stato di "gravità dell'handicap", come previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92, l'ISEE verrà calcolato in base alle norme previste dal D.Lgs 109 del 31.03.1998 e successivo D.Lgs 130/2000. La dichiarazione ISEE deve essere rinnovata alla data di



scadenza e consegnata al servizio sociale del Comune di residenza, pena la sospensione del beneficio.

- eventuale certificazione dell'avvenuto riconoscimento della gravità dell'handicap, secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 della L. 104/92 ;
- per i soggetti che hanno assunto un assistente familiare (badante), copia del contratto di lavoro e dell'ultima busta paga (che verrà consegnata ad ottobre solo nei casi in cui il contratto sia stato stipulato nel mese precedente alla presentazione della domanda).
- per i soggetti che frequentano centri diurni o acquistano prestazioni assistenziali da privati, documentazione attestante le spese sostenute.

Il servizio sociale del Comune di residenza provvederà, d'ufficio, all'acquisizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza del richiedente.

Per la presentazione delle domande è individuato e pubblicizzato, attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione alla cittadinanza, un periodo di 30 giorni.

Le domande devono essere presentate nel Comune di residenza dell'anziano o del disabile, per la verifica della completezza della documentazione e la richiesta di eventuali integrazioni, utilizzando il modello disponibile in cartaceo presso i Comuni, o scaricabile nei siti comunali.

Le condizioni che consentono l'accesso all'assegno di cura socio-assistenziale sono autocertificate dal richiedente con esclusione della dichiarazione di invalidità (ed eventualmente della certificazione di gravità dell'handicap) e certificazione comprovante la spesa sostenuta dal richiedente per la realizzazione del progetto di cura, che devono essere inderogabilmente allegati all'istanza in fotocopia.

Art. 4 - Componenti e punteggi per la formazione della graduatoria

Si procederà alla formazione di una graduatoria che determinerà l'ordine di accesso al beneficio ma non l'entità.

La formazione della graduatoria si basa su criteri, che terranno conto delle seguenti componenti:

1. Valutazione delle autonomie e del bisogno assistenziale.
2. Situazione familiare, del nucleo familiare anagrafico e del nucleo di abituale convivenza del richiedente;
3. Situazione economica del candidato (ISEE);

Il punteggio di ciascun candidato sarà calcolato in base alla somma dei seguenti punteggi:

1.Scheda di valutazione delle autonomie (fino a punti 50)

La scheda di valutazione delle autonomie è compilata dall'assistente sociale referente previo colloquio e visita domiciliare ove il soggetto vive abitualmente. Con questo strumento si rileva il livello di autonomia del richiedente, il bisogno socio assistenziale e la presenza di eventuali patologie dell'area cognitiva e sensoriale, che dovranno essere riscontrabili anche nel certificato di invalidità o da altra documentazione medica che dovrà essere allegata alla domanda (pena l'annullamento del punteggio).



2. Situazione familiare (fino a punti 40 complessivi):

a) del nucleo familiare anagrafico:

anziano/disabile anagraficamente solo (con badante regolare)	punti 35
anziano/disabile anagraficamente solo con presenza di familiari autosufficienti	punti 15
anziano/disabile anagraficamente convivente con uno o più familiari o assimilati	punti 10

b) e del nucleo familiare di abituale convivenza :

- Anziano/disabile con un familiare permanentemente ricoverato in struttura residenziale (solo se parente di primo grado) punti 5
- Anziano/disabile che convive con soggetti ultra-settantacinquenni punti 4
- Anziano/disabile che convive con soggetti seguiti in modo continuativo da servizi specialistici (oncologici, dializzati, sert, cps, noa, fisioterapia) punti 4
- Anziano/disabile che convive con soggetti minorenni punti 3
- Anziano/disabile che convive con 1 familiare con riconosciuta invalidità punti 6
- Anziano/disabile che convive con 2 o più familiari con riconosciuta invalidità punti 7

3. Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del beneficiario o del singolo richiedente se in possesso di certificazione di gravità dell'handicap art. 3 comma 3 L. 104/92 (fino a punti 10)

- ISEE fino a € 2.400,00 punti 10
- ISEE compreso fra € 2.400,01 e € 4.800,00 punti 8
- ISEE compreso fra € 4.800,01 e € 6.200,00 punti 6
- ISEE compreso fra € 6.200,01 e € 8.600,00 punti 4
- ISEE compreso fra € 8.600,01 e € 12.000,00 punti 2
- ISEE compreso fra € 12.000,01 e € 13.000,00 punti 1

Assegnazione del punteggio

In mancanza della documentazione necessaria per l'assegnazione dei punteggi sopra riportati si darà luogo all'attribuzione di punti 0.

A parità di punteggio totale avrà priorità nella graduatoria il richiedente che avrà ottenuto il punteggio più alto relativamente alla scheda di valutazione delle autonomie e, in caso di ulteriore parità, il soggetto avente ISEE inferiore.

Art. 5 - Formazione della graduatoria

Al termine dell'istruttoria delle domande pervenute, effettuate dai Servizi Sociali comunali, l'Ufficio di Piano provvede alla formulazione della graduatoria che avrà validità trimestrale. La graduatoria approvata sarà prorogabile solo a seguito dell'accertamento di finanziamenti sufficienti a garantire la copertura dell'intervento. In caso di proroga si procederà allo scorrimento degli aventi diritto secondo l'ordine del punteggio assegnato e nei limiti della disponibilità delle risorse.

Art. 6 Progetto di cura e relativa entità dell'assegno di cura

Il soggetto richiedente il beneficio, o un suo familiare, dovrà partecipare, condividere e sottoscrivere la formulazione di un "Progetto di cura individualizzato", contenente finalità, obiettivi e azioni concrete concordati con il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza.



La misura dell'assegno di cura è determinata dal progetto di cura che il beneficiario o i suoi familiari hanno attivato (al momento della domanda) per garantire la permanenza del richiedente al domicilio.

Nello specifico saranno riconosciuti progetti cura

► **Relativi all'assunzione di assistenti familiari**

Ore settimanali	Da 5 a 10	Da 11 a 20	Da 21 a 30	Da 31 a 40	Da 41 a 50	Oltre alle 50
Assegno mensile	€ 50	€ 100	€ 200	€ 300	€ 350	€ 400

Non saranno considerati contratti con meno di 5 ore settimanali.

Qualora nel medesimo nucleo familiare convivessero due potenziali beneficiari dell'assegno, le ore di prestazione dell'assistente familiare saranno considerate al 50% per ciascun richiedente.

► **Relativi all'inserimento in centri diurni integrati a carico del cittadino**

Frequenza settimanale	Da 1 a 3 giorni settimanali	Da 4 a 5 giorni settimanali
Assegno mensile	€ 150	€ 250

► **Relativi all'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare da privati**

Spesa mensile (da ultima fattura)	da € 100 a € 200 mensili	Da € 201 mensili € 300	Oltre € 301
Assegno mensile	€ 50	€ 150	€ 200

In caso di variazione del progetto di cura in corso della validità della graduatoria che comporti una modifica dell'importo dell'Assegno, l'Ufficio di Piano provvederà alla rideterminazione dell'importo solo in caso di riduzione.

Art. 7 Scorrimento della graduatoria

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire l'assegno a tutti gli aventi diritto si procederà in ordine di graduatoria. Eventuali subentri nella percezione dell'assegno di cura decorreranno dalla data di maturazione del diritto in base alla disponibilità delle risorse.

Art. 8 Obblighi a carico del beneficiario e/o dei familiari

Il soggetto beneficiario dell'assegno di cura, o suo familiare, ha l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione che comporti il venire meno del diritto all'assegno di cura percepito. Il Servizio Sociale professionale provvederà alla trasmissione all'Ufficio di Piano di tali comunicazioni.

Il beneficio decade dal giorno in cui vengono meno i requisiti di:

- residenza anagrafica in uno dei Comuni afferenti al Distretto;
- permanenza al domicilio a causa di ricovero definitivo in residenza socio-Assistenziale;
- morte del beneficiario
- interruzione del progetto di cura / mancata consegna pezzi giustificative ogni trimestre



Art. 8 - Incompatibilità

L'assegno è incompatibile con il ricovero permanente in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), decadendo dal giorno stesso del ricovero. In caso di ricovero ospedaliero, riabilitativo e di sollievo, con spesa a carico del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), l'assegno viene sospeso a decorrere dal 91° giorno e per tutta la durata successiva del ricovero fino al rientro al domicilio.

Art. 9 - Controllo e vigilanza

Il Comune di residenza dei soggetti beneficiari potrà effettuare i controlli necessari sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti il beneficio di cui ai presenti criteri, nonché la permanenza dei requisiti, avendo cura di segnalare le eventuali sospensioni nell'erogazione del beneficio al Comune Capofila del Distretto Sociale Est Milano.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

Art. 10 - Premessa

Il Titolare dell'erogazione degli Assegni di Cura è il Distretto Sociale Est Milano che opera in sintesi ed in forza dell'Accordo di Programma vigente per la realizzazione del Piano Sociale di Zona, ex L. 328/00. Sono soggetti attuatori gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Distretto Sociale Est Milano e l'Ufficio di Piano che redige le graduatorie di ambito e coordina l'attività di valutazione dei progetti di intervento individualizzati.

Art. 11 - Competenze e attività dei Comuni

I Comuni provvedono:

- alla pubblicizzazione e alla diffusione sul proprio territorio del materiale informativo relativo all'assegno di cura;
- alla raccolta e al completamento delle domande nel periodo di apertura del bando;
- all'invio di copia delle istanze (e relativi allegati) ammesse agli interventi entro dieci giorni dalla chiusura del bando;
- attraverso il Servizio Sociale professionale, alla formulazione dei progetti di cura previsti dal precedente art.6, nonché alla verifica in itinere circa l'attuazione dei progetti sottoscritti dai beneficiari;
- all'istruttoria delle domande, valutandone l'ammissibilità ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo I e successiva trasmissione all'Ufficio di Piano della relativa documentazione;
- alla comunicazione tempestiva di eventuali decadenze;
- a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano ogni eventuale variazione in ordine alla situazione anagrafica e/o economica segnalata dai beneficiari.

Art. 12 - Competenze dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano provvede:

- alla produzione della modulistica (omogenea per l'intero distretto) da distribuire agli uffici comunali sulla base delle presenti modalità di attuazione;
- alla produzione del materiale informativo da distribuire ai Comuni;



- alla formulazione delle due graduatorie, una relativa ai richiedenti anziani e l'altra relativa ai richiedenti disabili, secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 5 e alla relativa comunicazione e diffusione ai Comuni del Distretto Sociale;
- alla comunicazione ai soggetti inseriti nelle graduatorie di ambito, inerente l'esito delle rispettive domande e successivi aggiornamenti;
- all'aggiornamento periodico delle graduatorie e alla relativa diffusione ai Comuni del Distretto, nonché alla conseguente comunicazione agli utenti in lista di attesa dell'accesso all'assegno, previa formulazione del progetto;
- alla liquidazione trimestrale delle quote mensili ai soggetti richiedenti collocati in posizione utile nelle graduatorie;
- al recupero delle quote indebitamente percepite dai beneficiari, in caso di decadenza dei requisiti comunicata successivamente alla liquidazione;
- alla raccolta di copia dei progetti di intervento formulati e, sottoscritti di concerto dai servizi sociali comunali, dai familiari e dal beneficiario degli interventi, che costituiscono la condizione perentoria per l'inizio dell'erogazione dell'assegno.

Art. 13 - Integrazione delle attività e fasi operative

Al fine di un efficiente funzionamento delle attività previste dal meccanismo di erogazione dell'assegno, è indispensabile che le comunicazioni fra i Comuni e l'Ufficio di Piano avvengano tempestivamente, a mezzo fax e/o per via telematica.

Art.14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell' art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti l'assegno di cura socio-assistenziale, saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione previste dal presente documento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio di cui sopra. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti direttamente interessati all'applicazione dell'assegno di cura come strumento di mantenimento al domicilio di soggetti anziani e disabili fragili.

I soggetti interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs n. 196/03, tra cui il diritto d'accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il Comune Capofila del Distretto Sociale Est Milano.

Art.15 - Responsabilità del procedimento

Responsabile del procedimento, relativamente alla formulazione e gestione della graduatoria ed all'erogazione degli assegni di cura di cui ai predetti criteri sperimentali, è la responsabile dei Servizi Sociali del Comune Capofila del Distretto Sociale Est Milano, nonché responsabile dell'Ufficio di Piano.